

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-404 del 28/01/2019
Oggetto	Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, localizzato in Via Friuli n.10, in Comune di Sassuolo (MO) - Proponente: Riola Srl - Autorizzazione unica (Rinnovo e modifica)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-420 del 28/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, localizzato in Via Friuli n.10, in Comune di Sassuolo (MO) – Proponente: Riola Srl – AUTORIZZAZIONE UNICA (RINNOVO E MODIFICA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Riola Srl, con sede legale in Comune di Fiorano Modenese (MO), via Riola n.33, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n.181 del 26/03/2015, all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R5, R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Friuli n.10. L'autorizzazione ha validità sino al 31/12/2018. L'autorizzazione unica è stata modificata con la determinazione ARPAE DET/AMB/2016/2035 del 28/06/2016;

con determinazione DET-AMB-2018-6442 del 07/12/2018, ARPAE ha concesso proroga dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208, comma 12 del Dlgs.152/2006, fino al giorno 31/05/2019 e Riola Srl ha quindi presentato le relative garanzie finanziarie;

la ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività presso l'impianto:

- stoccaggio provvisorio (messa in riserva e deposito preliminare) di rifiuti non pericolosi di origine ceramica (fanghi, scarti cotti e crudi, polveri e particolato, stampi di scarto, mole abrasive);
- recupero (R5) mediante macinazione di scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto (codice EER 101208) per l'ottenimento di un prodotto (non rifiuto) nelle forme usualmente commercializzate denominato “chamotte” destinato alla produzione di impasti ceramici in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie;

considerato che

in data 19/04/2018, Riola Srl ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione unica (prot. ARPAE n.12860) per ottenere la modifica di alcune delle prescrizioni indicate nella vigente autorizzazione (prescrizioni n. 2, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 34) ed in data 28/06/2018 ha presentato domanda (prot. ARPAE n.12989) di rinnovo dell'autorizzazione unica vigente;

la conferenza di Servizi si è riunita per valutare l'istanza di modifica e rinnovo durante le riunioni del 11/10/2018 e del 16/01/2019 ed in quella sede ha espresso le seguenti valutazioni:

- Prescrizioni 2), 3), 4), 8) e 15) lettera a) di Det. 2035 del 28.06.2016

Le specifiche previste per i Codici EER **080202** e **101213** consentono di distinguere tali rifiuti da rifiuti analoghi che si generano dalle operazioni di depurazione delle acque dei reparti smalteria, pertanto si ritiene necessario specificarne l'origine, comunque apportandone una semplificazione nella dicitura, che viene sostituita con la seguente: **“fanghi da taglio”**, in quanto le operazioni di taglio, squadratura/rettifica perimetrale, levigatura, lappatura sono operazioni simili su prodotti ceramici cotti, la specifica gres porcellanato non è necessaria in quanto il gres interessa la quasi totalità della produzione ceramica.

In merito ai seguenti codici si ritiene ammissibile la richiesta della società proponente:

- EER **101208** *scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)*: la descrizione del codice EER è sufficientemente esaustiva e pertanto si concorda nel ritenere superflua l'ulteriore specifica “scarti di piastrelle cotte, sanitari senza smalto o con smalto cotto”;
- EER **101206** *stampi di scarto*: la descrizione del codice EER è sufficientemente esaustiva;
- EER **101201** *residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico*: si tratta dello scarto dalle fasi di pressatura e smaltatura, può contenere smalto crudo, in quantitativi irrisori, e non impedisce il successivo recupero nell'industria ceramica;
- EER **120117** *residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116* e EER **120121** *corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti*: la descrizione dei codici EER è sufficientemente esaustiva.

Si concorda con nel mantenere specifica descrizione per il codice CER 101299, in quanto codice generico. La dicitura può essere semplificata in “fanghi da taglio”, quando si tratta di materiale cotto, o in “scarto crudo formato” quando si tratta di materiale ante cottura.

- Prescrizioni 15) lettera d) di Det. 181 del 26.03.2015.

Si concorda sulla non necessità di conservazione dell'analisi (ai sensi dell'allegato 3 D.M. 05.02.98) congiunta al FIR. Per il CER **101213** “fanghi da taglio” è previsto un destino primario R13, recupero in ceramica, e secondariamente D15. Il test di cessione allegato 3 DM 05.02.1998 è previsto solo per l'attività R10, ripristini ambientali (“riempimento cave”).

- Prescrizioni 16), 17), 18) e 23) di Det. 181 del 26.03.2015.

Si ritiene ammissibile che i rifiuti siano inviati ad impianti autorizzati sia in regime semplificato che ordinario ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Prescrizione 21) di Det. 181 del 26.03.2015.

Si concorda con la ditta in merito al rispetto di tabella 2 del DM 27.09.2010 solo qualora i rifiuti siano destinati a discarica.

- Prescrizione 34) di Det. 181 del 26.03.2015.

Si concorda con quanto proposto. Vista la tipologia di rifiuti trattati, che non prevedono voci specchio, la prescrizione sarebbe attinente ai soli EER 120117 e 120121 le cui caratteristiche di composizione sono reperibili nelle schede di sicurezza/prodotto.

In conclusione, nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto. Nel merito, si ritengono accoglibili le richieste di semplificazione avanzate dalla ditta con l'eccezione delle specifiche sui CER 08.02.02 e CER 10.12.13 per le quali si ritiene utile l'informazione aggiuntiva “fanghi da taglio”.

considerato inoltre che

con nota datata 12/09/2018 (prot.ARPAE n.20135 del 02/10/2018), Riola ha manifestato l'intenzione di procedere all'acquisizione, oltre che dei rifiuti, anche di sottoprodotti costituiti da "formati (integri o frammenti) ceramici cotti" in conformità con quanto definito dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione n.16604/2017 (schema C, Allegato 1): all'interno dello stabilimento, tale attività deve essere gestita nel rispetto delle prescrizioni e disposizioni riportate in modo specifico nel presente atto e nei relativi allegati "aria" e "rumore";

Riola ha disponibilità delle aree interessate in virtù di un contratto di locazione, stipulato con la proprietaria Riola Immobiliare Srl, con sede in Via Friuli n.10 – Sassuolo, registrato all'ufficio territoriale di Sassuolo dell'Agenzia delle Entrate in data 30/01/2013, al numero 340;

le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che restano confermate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R5 – Rifiuti non pericolosi:

35.000 t/a x 12 €/t = **420.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:

935,00 t x 140,00 €/t = **130.900,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15 – Rifiuti non pericolosi:

100,00 x 140,00 €/t = 14.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a 570.900,00 €

in data 05/07/2018 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Riola Srl, con sede legale in Comune di Fiorano Modenese (MO), via Riola n.33, all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R5, R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Friuli n.10, in continuità con la precedente autorizzazione unica (Det. n.181 del 26/03/2015, come modificata con DET/AMB/2016/2035 del 28/06/2016) e a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto e nei relativi documenti allegati;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269, della Parte Quinta del D.Lgs.152/06)
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

3. di approvare i documenti "*Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera*", "*Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti*", "*Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose*", che sostituiscono i precedenti allegati all'autorizzazione unica e divengono quindi parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione unica;
4. la presente autorizzazione unica è rilasciata per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nell'elaborato *Planimetria Lay-out rifiuti ed emissioni – Tav.Unica – Giugno 2018*, che si allega al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
6. di stabilire che in relazione all'eventuale ingresso di **sottoprodotti** ai sensi della Determinazione della Regione Emilia Romagna n.16604/2017:
 - i sottoprodotti devono essere stoccati separatamente dai rifiuti, in aree dotate di idonea cartellonistica;
 - presso l'azienda deve essere presente copia della documentazione contrattuale bilaterale sottoscritta con le ditte produttrici e utilizzatrici dei sottoprodotti.
7. di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **1.510.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- b) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - c) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
8. di disporre che, la determinazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 dalla Provincia di Modena con n.181 del 26/03/2015, modificata con la determinazione ARPAE DET/AMB/2016/2035 del 28/06/2016, è da intendersi a tutti gli effetti decaduta dal momento dell'emanazione del presente atto;
9. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità del presente provvedimento** è fissata in 10 anni dalla data del presente atto, **sino al giorno 29/01/2029** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
10. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
11. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di:
- presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile dell'impianto);

13. di informare che l'**Autorità competente per i controlli** in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è **ARPAE**;
14. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
15. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
16. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.